



STATUTO "RETINA ITALIA ODV"

Costituzione – Natura - Denominazione – Sede

Art. 1) È costituita con sede in Milano l'associazione di volontariato denominata "RETINA ITALIA ODV" di seguito, in breve, "associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale del Comune di Milano senza modificare lo statuto.

Finalità

Art. 2) L'associazione, non ha scopo di lucro, ha durata illimitata e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione rivolge i propri scopi a favore delle persone affette da distrofie retiniche e da ogni tipo patologia che determina ipovisione e cecità. In particolare intende:

- migliorare la qualità della vita degli individui e proteggere i diritti della persona;
- promuovere l'autonomia delle persone con disabilità visiva in tutti i settori delle attività umane;
- favorire e sostenere la ricerca scientifica per individuare le cause, la cura e la prevenzione della Retinite Pigmentosa, delle degenerazioni maculari, delle distrofie retiniche ereditarie e di altre patologie che determinano ipovisione e cecità;
- sostenere l'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, dei soggetti colpiti da ipovisione o cecità;
- promuovere l'aggiornamento e la diffusione dei più moderni e avanzati sistemi di cura, di sostegno, di riabilitazione e di ausilio dei soggetti colpiti da ipovisione o cecità;

Attività di interesse generale

Art 3) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'associazione si propone di:

- promuovere e gestire attività di prevenzione attraverso servizi di counselling genetico, di igiene alimentare e di accompagnamento ai comportamenti quotidiani per la salvaguardia della vista;

- organizzare e gestire corsi e attività di formazione, qualificazione, orientamento e aggiornamento continuo;
- attivare forme di tutela per garantire la continuità dei trattamenti terapeutici di persone colpite da patologie che determinano ipovisione e cecità nei confronti delle istituzioni amministrative e ospedaliere;
- sostenere finanziamenti, progetti di ricerca e borse di studio legate a patologie che determinino ipovisione e cecità;
- supportare iniziative presso gli enti pubblici e/o privati per l'adeguamento delle strutture e conseguente abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di consentirne la fruizione da parte degli ipovedenti e dei ciechi e favorirne così l'integrale inserimento nella quotidianità della vita sociale;
- attivare accordi per assicurare l'assistenza medica e specialistica, la riabilitazione e l'accesso alle strutture idonee per il recupero sociale di ipovedenti e ciechi, nonché forme previdenziali e assicurative integrative per l'invalidità e la vecchiaia;
- organizzare seminari e convegni di aggiornamento scientifico;
- pubblicare un periodico di informazione; e pubblicazioni di approfondimento
- realizzare iniziative di sensibilizzazione della collettività soprattutto attraverso interventi nelle scuole;
- diffondere la conoscenza dell'attività dell'ente e di altre istituzioni impegnate nel perseguimento dei fini di cui al presente statuto;
- promuovere lo sviluppo di organismi federativi nazionali e internazionali che coordinino le attività delle associazioni aventi analoghe finalità.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

Attività diverse

Art. 5) L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno

rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Raccolta fondi

Art. 6) L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 7) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'associazione può prevedere come associati anche enti giuridici senza scopo di lucro a condizione che il numero degli enti giuridici associati in forma di organizzazione di volontariato sia sempre superiore al cinquanta per cento del numero complessivo degli enti giuridici associati. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 8) I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Art. 9) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 10) Ciascun associato, sia esso persona fisica maggiore di età o ente giuridico, ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 11) Possono altresì prendere parte all'associazione in qualità di sostenitori con la denominazione di "Amici di Retina Italia", tutte le persone che condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti, ma non prestano attività di volontariato e non partecipano direttamente alla vita associativa. I sostenitori non sono soci e conseguentemente non hanno il diritto di partecipare e di votare in assemblea, né di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 12) I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il 30 Giugno.

Art. 13) L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno quindici (15) giorni.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 14) La qualità di socio si perde per decadenza o per esclusione. La decadenza dalla qualità di socio opera:

- a) per decesso;
- b) per scioglimento
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- e) per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate comunicata dal socio medesimo.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, tra i quali la reiterata mancata erogazione delle prestazioni volontarie concordate.

La decadenza dalla qualità di socio è accertata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la relativa delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea Ordinaria dei soci. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha trenta (30) giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri - ove nominato - ovvero in mancanza, all'Assemblea Ordinaria.

Art. 15) Il socio che, per qualsiasi ragione, non faccia più parte dell'associazione, non può vantare diritti di ordine patrimoniale, né di altra natura nei confronti dell'associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 16) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Comitato Scientifico.

Fatta eccezione per l'Organo di controllo, tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

Art. 17) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca, almeno una volta all'anno entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico/bilancio consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera non raccomandata, fax, e-mail e contestuale affissione presso la bacheca della sede associativa, contenente la data, il luogo, le eventuali modalità di partecipazione e l'ordine del giorno della prima e seconda convocazione. La convocazione deve essere inviata almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i soci anche se sospesi o esclusi per delibera del Consiglio ed in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 19) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20) Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti ;

Art. 21) Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti direttamente o per delega.

Art. 22) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio potrà essere latore di un massimo di **(cinque 5 Deleghe)**.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza da postazioni organizzate dall'associazione stessa, o anche in modalità di collegamento telematico su piattaforma digitale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. I rappresentanti dell'associazione presso le sedi distaccate collegate in videoconferenza o teleconferenza, dovranno acquisire la firma dei soci ivi presenti trasmettendola alla sede centrale, insieme, in caso di elezioni con voto segreto, alle schede scrutinate. Verificandosi questi presupposti, i soci sono considerati presenti e l'assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trova il presidente eletto dalla stessa, insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione della localizzazione delle sedi distaccate, delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i soci lontani e di come essi hanno espresso il voto.

L'espressione del voto, per il rinnovo o modifica delle cariche e degli organi associativi, e per le modifiche statutarie può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione – corrispondenza o via elettronica – purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Art. 23) Nelle delibere di approvazione del rendiconto/bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Nelle delibere di esclusione, i soci della cui esclusione si tratta, non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. In ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario. L'assemblea nominerà in caso di elezioni, due o più scrutatori.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di quindici (15) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere e può revocarne la nomina. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso di spese sostenute e debitamente documentate.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sostituzione dei membri cessati con i primi dei non eletti. Allorché la graduatoria dei non eletti fosse esaurita, il Consiglio coopta i membri da sostituire. Detta nomina dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea. Qualora venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio decade e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 26) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 27) I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) anni e possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto/bilancio consuntivo, dal quale devono risultare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione, e al bilancio preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità si procede a rinnovare il dibattito e a nuove votazioni.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 30) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma d'attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- c) proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- d) sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- e) accogliere o respingere le domande di adesione all'associazione;
- f) accertare la decadenza dei soci e deliberare in ordine alla loro esclusione;
- g) conferire procure generali e speciali;
- h) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- i) assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) nominare i membri del Comitato Scientifico che devono essere ratificati dall'Assemblea dei Soci;
- k) presentare annualmente all'assemblea per l'approvazione:
 - o la relazione, il bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
 - o il bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - o l'annotazione separata di eventuali attività commerciali;
 - o in caso di raccolte pubbliche di fondi, ai sensi del comma 6, art. 87 del D.Lgs. 117/2017, specifico rendiconto delle stesse da approvarsi dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri o ad appositi comitati dai medesimi costituiti, con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge.

Il Presidente

Art. 31) Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Nel caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente è responsabile nei confronti dell'associazione e dei terzi degli atti compiuti. Il Presidente nell'ambito dei suoi poteri può conferire procura generale o speciale.

Il Tesoriere

Art. 32) Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la

redazione del rendiconto/bilancio consuntivo e del bilancio preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere esercita le funzioni delegategli dal Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge

Il Segretario

Art. 33) Il Segretario esercita le funzioni delegategli dal Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge; esso è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 34) L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 35) Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 36) L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.

231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 37) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 38) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 39) Il Collegio dei Probiviri, se nominato, costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare in merito a eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.

Art. 40) I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre (3), insieme a due (2) supplenti, durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 41) La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. Le dimissioni e/o revoca di un componente, comporta la nomina del supplente più anziano. I Probiviri cooptati rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio.

Il Comitato Scientifico

Art. 42) Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo. La composizione del Comitato Scientifico è ratificata dalla prima assemblea ordinaria utile. I criteri e le modalità

di costituzione del Comitato Scientifico sono stabiliti dal regolamento dell'associazione. Partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico il Presidente e due delegati eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 43) Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno, oppure in seduta straordinaria, su richiesta del Presidente dell'associazione, del Presidente del Comitato Scientifico o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 44) Il Comitato Scientifico ha esclusivamente poteri consultivi ed è tenuto ad aggiornare il Consiglio Direttivo dello sviluppo della ricerca scientifica e del valore di nuove terapie.

Esercizio sociale e bilancio

Art. 45) Il Consiglio direttivo ha la responsabilità delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 46) L'esercizio sociale coincide con l'anno annuale. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo, deve redigere la relazione attività consuntiva e programmatica, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea.

Art. 47) Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. L'Assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione

Art. 48) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti, nonché dai contributi che enti o chiunque altro abbia espressamente destinato a patrimonio;

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) dai contributi pubblici e privati e da lasciti testamentari, donazioni, erogazioni liberali;
- c) rendite patrimoniali;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) utili e avanzi derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi o entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- g) dai proventi del 5 per mille o altra previsione normativa analoga o simile dello Stato italiano;
- h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Divieto di distribuzione degli utili

Art. 49) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Art. 50) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 51) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Norma di rinvio

Art. 52) Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in conformità anche delle direttive comunitarie in materia.